

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.42 del 02 marzo 2018

OGGETTO: *Annullamento Bando e relativi atti della gara per la conclusione di una convenzione per l'affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura

totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 256 del 18/12/2017 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura del “*SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA*”, con termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del 29/01/2018;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 22/01/2018, per le motivazioni essa contenute, il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al giorno 20/02/2018 ore 12:00;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 27 del 16/02/2018, per le motivazioni essa contenute, il termine per la presentazione delle offerte è stato ulteriormente prorogato al giorno 20/03/2018 ore 12:00.

PRESO ATTO

- che 01/03/2018 è stata notificato alla centrale di committenza ricorso innanzi al TAR Campania, presentato da un operatore economico del settore oggetto della procedura di gara in oggetto, con il quale si chiedeva, tra l'altro, l'annullamento del bando di gara e dei relativi allegati previa sospensione in via cautelare dell'esecutività degli stessi;

- che TAR Campania – Napoli I Sezione i chiamato ad esprimersi in merito al ricorso di cui al punto precedente, con sentenza 01334/2018 pubblicata il 01/03/2018, lo accoglieva e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

RITENUTO, in ottemperanza alla succitata sentenza del TAR Campania, di annullare il bando e i relativi atti della gara per l'affidamento del “servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania”.



Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2018,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, di annullare il bando e i relativi atti della gara per l'affidamento dei
"SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA
DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Postiglione)

